

## **Circolare di Studio n.01 del 2018**

### **BREVE INQUADRAMENTO CIVILE E FISCALE DELLE FONDAZIONI ANCHE ALLA LUCE DELLA RIFORMA SUL TERZO SETTORE**

Le Fondazioni sono Enti dotati di personalità giuridica costituiti da uno o più soggetti fondatori ( persone fisiche o giuridiche) che decidono di **destinare un patrimonio privato** per l'attuazione di uno scopo possibile, lecito e di pubblica utilità.

Le fondazioni possono essere costituite con atto pubblico o testamento, in quest'ultimo caso l'ente prende vita solo dopo la morte del fondatore ed avrà come patrimonio l'eredità del de cuius.

La **principale differenza tra la fondazione e l'associazione** è da ricercarsi, per le fondazioni, nella prevalenza dell'elemento patrimoniale rispetto a quello personale in quanto tali enti nascono come un complesso di beni /mezzi finanziari destinati al perseguimento di un determinato scopo.

Nelle associazioni l'elemento prevalente è sempre quello personale così che, attraverso lo strumento associativo una pluralità di persone si riunisce con l'obiettivo di perseguire uno scopo comune non lucrativo e di natura ideale.

La disciplina giuridica delle Fondazioni è in parte condivisa con quella delle associazioni ed è contenuta nel Codice Civile Libro I, Titolo II, Capo II negli articoli che vanno dal 14 al 35.

Come sopra accennato, per costituire e rendere operativa una Fondazione è necessario rispettare delle formalità ben precise, tra le quali l'obbligo di costituzione con atto pubblico, adempimento peraltro propedeutico al fine di richiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Attraverso il **riconoscimento della personalità** giuridica l'ente acquisisce un'autonomia patrimoniale perfetta.

L'autonomia patrimoniale perfetta permette di realizzare una **netta separazione** tra il patrimonio della Fondazione e quello dei soggetti fondatori e degli amministratori, il tutto si traduce nel fatto che per le obbligazioni assunte dalla fondazione, nell'intento di raggiungere lo scopo prefissato, risponde esclusivamente la fondazione con il proprio patrimonio.

Il riconoscimento della personalità giuridica si ottiene attraverso l'iscrizione dell'ente nel relativo registro istituito presso la Prefettura, ovvero presso la Regione di appartenenza per le fondazioni che operano esclusivamente in materie trasferite dallo Stato alle Regioni.

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

Il nostro Codice Civile non contiene molte norme specifiche sul funzionamento delle fondazioni, sul tema è spesso applicato un rimando normativo con riferimento alla disciplina delle persone giuridiche in genere, per tali ragioni il loro funzionamento e disciplina è demandato quasi interamente all'atto costitutivo ed allo statuto.

L'atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni devono rispettare un contenuto minimo obbligatorio di legge ( art. 16 del c.c.) come di seguito elencato:

- Denominazione dell'ente;
- Indicazione dello scopo;
- Indicazioni sul patrimonio;
- Indicazioni in merito alla sede dell'ente;
- Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;
- Criteri e modalità di erogazione delle rendite.

Inoltre l'ultimo comma dell'art.16 prevede anche che all'interno dello statuto possono essere inserite le norme relative all'estinzione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio nonché quelle relative alla trasformazione dell'ente.

Al fine di supplire ad una carenza normativa gli atti costitutivi e gli statuti normalmente devono contenere, oltre a quanto richiesto dal Codice Civile, anche disposizioni in materia di patrimonio, di fondo di gestione nonché la disciplina in merito alla composizione, la nomina ed il funzionamento degli organi interni e le modalità di convocazione degli stessi.

L'articolo 25 del Codice Civile prevede che l'amministrazione delle Fondazioni sia soggetta a controllo e vigilanza da parte dell'autorità governativa ( prefettura, Regione o provincia autonoma) che provvedono a compiere i seguenti atti:

- nominano e sostituiscono gli amministratori o i rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
- annullano le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
- possono sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità alle disposizioni statutarie, allo scopo della fondazione e alla legge;
- autorizzano le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità.

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

### **CENNI SUL TRATTAMENTO FISCALE DELLE FONDAZIONI**

Con riferimento alla **disciplina fiscale** applicabile alle Fondazioni è necessario esaminare congiuntamente diversi articoli del Testo unico delle imposte sui redditi; in ogni modo **non sono considerati soggetti passivi di imposta** gli enti che non esercitino un'attività di tipo commerciale.

La definizione di ente non commerciale ai fini fiscali è fornita dall'art.73 del Testo unico delle imposte sui redditi il quale prevede che sono considerati non commerciali "gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale".

Il legislatore non prevede una vera e propria definizione di attività commerciale ma fornisce una definizione di reddito d'impresa (art.55 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)) in base alla quale sono considerati prodotti con modalità commerciali tutti i redditi derivanti dall'esercizio abituale, anche se non prevalente, delle attività di cui al 2195 del Codice Civile.

La qualifica di ente non commerciale si perde qualora l'ente eserciti in via prevalente attività commerciale per un intero periodo di imposta.

### **RIFORMA DEL TERZO SETTORE E NOVITA' INTRODOTTE CON RIFERIMENTO ALLE FONDAZIONI**

La disciplina giuridica e fiscale applicabile alle Fondazioni nonché a tutti gli Enti no profit è stata di recente oggetto di profonda revisione in seguito all'entrata in vigore della Legge n.106 del 06/06/2016 ( **Riforma del Terzo Settore**) e del successivo D.lgs di attuazione n.117 del 03/07/2017 il quale istituisce il "**IL CODICE DEL TERZO SETTORE**" e provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

L'attuazione completa della riforma è ancora in corso ed è affidata ad una serie di altri passaggi, non del tutto secondari, infatti devono essere ancora emessi circa 42 nuovi atti, fra provvedimenti dei ministeri e autorizzazioni dell'Unione europea, al fine di rendere validi e applicabili le nuove disposizioni previste all'interno del nuovo Codice del Terzo Settore.

Tra le principali novità di questa riforma vi è l'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, che verrà istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale rappresenterà lo strumento pubblico, on-line, accessibile a tutti che unifica gli albi, i registri e gli elenchi ad oggi esistenti.

Non sarà un obbligo iscriversi a tale registro ma restarne fuori significherebbe perdere l'opportunità di aver accesso a bonus, semplificazioni e vantaggi fiscali.

La riforma del terzo settore, non appena verrà attuata, introdurrà, con riferimento alle fondazioni, delle rilevanti novità; le cui principali sono di seguito elencate:

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

- Acquisizione della personalità giuridica attraverso l'iscrizione dell'ente, a cura del notaio, nel Registro nazionale del terzo settore;
- L'introduzione di un riferimento normativo relativamente al patrimonio minimo da possedere al fine di ottenere il riconoscimento giuridico che è fissato ad un importo pari ad Euro 30.000;
- Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l'**articolo 2382 del codice civile**.
- Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- Le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi i limiti previsti dalla legge.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Roma, 11 gennaio 2018

**In fede**

(Dott. Dinami Antonio)